

COMUNE DI TERNENGO

TITOLO 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO 01 DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 01 AUTONOMIA

01. IL COMUNE DI TERNENGO E' ENTE LOCALE E TERRITORIALE DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA. L'AUTONOMIA SI MANIFESTA NEI LIMITI STABILITI DALLA COSTITUZIONE ITALIANA E SECONDO LE MODALITA' INDICATE DALLE LEGGI DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

02. L'ENTE ISPIRA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI SANCITI DALLO STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE.

ART. 02 FINALITA'

01. IL COMUNE DI TERNENGO E' ESPONENZIALE DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' STANZIATA SUL TERRITORIO. FAVORISCE E PROMUOVE L'INTEGRAZIONE POLITICA, ECONOMICA, SOCIALE E CULTURALE DEI SINGOLI QUALE NECESSARIO STRUMENTO PER IL RAGGIUNGIMENTO DI UN MAGGIOR BENESSERE E DI UNA PACIFICA CONVIVENZA.

02. IL COMUNE TUTELA LA SUA DENOMINAZIONE, CHE PUO' ESSERE MODIFICATA CON L'OSSERVANZA DELLE NORME PREVISTE DALLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

ART. 03 STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE HA COME SUO SEGNO DISTINTIVO, LO STEMMA CIVICO. LO STEMMA E' RIPRODOTTO SUL GONFALONE E SUL BOLLO DEL COMUNE.

02. IL COMUNE FA USO NELLE CERIMONIE UFFICIALI, DEL GONFALONE SECONDO LE MODALITA' E NEI LIMITI STABILITI DALLE FONTI NORMATIVE DELLO STATO ITALIANO.

ART. 04 PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE DI TERNENGO REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE ED ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEFINITI DALLO STATO E DALLA REGIONE PIEMONTE, AVVALENDOSI DELL'APPORTO DELLE FORMAZIONI COLLETTIVE OPERANTI SUL TERRITORIO.

ART. 05 TERRITORIO

01. IL COMUNE DI TERNENGO SI ESTENDE PER KM. 2,02 (DUE VIRGOLA ZERO DUE).

02. LE MODIFICAZIONI AL TERRITORIO COMUNALE SONO STATE APPORTATE CON LEGGE DELLA REGIONE PIEMONTE SECONDO LE MODALITA' INDICATE DALLA COSTITUZIONE.

ART. 06 PALAZZO CIVICO

01. NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE E' UBICATO IL PALAZZO CIVICO: ESSO E' LA SEDE COMUNALE.

02. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI, SALVO CASI ECCEZIONALI E PER GIUSTIFICATE CIRCOSTANZE, SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE.

ART. 07 ALBO PRETORIO

01. NEL PALAZZO CIVICO E' INDIVIDUATO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO.
02. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI. CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI AVVALENDOSI DI PERSONALE DIPENDENTE E SU ATTESTAZIONE DI QUESTI NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

CAPO 02

FUNZIONI DEL COMUNE

ART. 08 PRINCIPI

01. IL COMUNE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA'.
02. IL COMUNE, TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE ESERCITA SECONDO LE LEGGI STATALI E REGIONALI QUELLE ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE NONCHE' DA ALTRI ENTI LOCALI DI CUI FA PARTE.
03. IL COMUNE PERSEGUE LO SVILUPPO ECONOMICO FINALIZZATO ALL'AFFERMAZIONE DEI VALORI UMANI ED AL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI COLLETTIVI.
04. PROMUOVE LE CONDIZIONI PER RENDERE EFFETTIVI I DIRITTI DI TUTTI I CITTADINI.
05. ATTI REGOLAMENTARI DISCIPLINANO L'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI COMUNALI.
06. AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA MIGLIORE QUALITA' DEI SERVIZI IL COMUNE DELEGA PROPRIE FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI DI CUI FA PARTE.

ART. 09 FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLA SANITA' TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE - ASSISTENZA

01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLA SALUTE; ATTIVA IDONEI STRUMENTI PER RENDERLA EFFETTIVA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' E SICUREZZA DELL'AMBIENTE DA OGNI INQUINAMENTO. IL COMUNE PROMUOVE LE MISURE NECESSARIE A GARANTIRE LA CONSERVAZIONE E DIFESA DEL SUOLO ONDE ELIMINARE LE CAUSE DI DEGRADO.
02. IL COMUNE CONCORRE, PER QUANTO DI COMPETENZA E SECONDO I DISPOSTI DI LEGGE, ALL'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, SEGNOTAMENTE PER QUANTO CONCERNE GLI ANZIANI, I MINORI, GLI INABILI ED INVALIDI, ALFINE DEL LORO INSERIMENTO SOCIALE.
03. NEI CASI E CON LE MODALITA' PREVISTI DAL REGOLAMENTO NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE E DEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE, IL COMUNE EROGA CONTRIBUTI E GARANTISCE PRESTAZIONI A SOGGETTI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICO-SOCIALI ED ALLE ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI NEL SETTORE.
04. FAVORISCE L'ISTITUZIONE E L'ATTIVITA' DI ENTI, SOSTIENE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE E SERVIZI ASSICURANDONE L'ACCESSO AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI.

ART. 10 PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE

01. IL COMUNE PROMUOVE LA DIFFUSIONE DELLO SPORT QUALE STRUMENTO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DI SVILUPPO DELLA PERSONA.

02. FAVORISCE L'ATTIVITA' DI ENTI ED ORGANISMI ANCHE TRAMITE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI NEI CASI E CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

03. PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE, ASSICURANDONE L'ACCESSO AI CITTADINI SINGOLI ED ASSOCIATI E REGOLAMENTANDONE L'UTILIZZO.

ART. 11 FUNZIONI DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO

01. IL COMUNE SVOLGE LE FUNZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO ALLO STUDIO CONCERNENTI LE STRUTTURE, I SERVIZI E LE ATTIVITA' DESTINATE A FACILITARE L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO.

ART. 12 FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE PIANIFICA LA LOCAZIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI, NONCHE' L'ESERCIZIO DI QUELLE COMMERCIALI FAVORENDO L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO ONDE GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE.

02. TUTELA LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE PROMUOVENDO IL RINNOVAMENTO E L'ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI RICETTIVI.

ART. 13 ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

01. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI, DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE.

02. PREDISPONE NEL RISPETTO DEI VINCOLI AMBIENTALI, LA REALIZZAZIONE D'INTERVENTI ED OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLE AREE.

ART. 14 GIUSTIZIA

01. IN ORDINE ALLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE IL COMUNE ESERCITA LE ATTRIBUZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.

ART. 15 CULTO

01. NEL RISPETTO DEI PRECETTI DELLA NORMATIVA STATALE E REGIONALE NONCHE' NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA' DI BILANCIO, IL COMUNE CONCORRE ALLE SPESE NECESSARIE ALLA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI ADIBITI AL CULTO. ASSUME LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IDONEI A GARANTIRE L'ESERCIZIO DELLA PRATICA RELIGIOSA IN LUOGO PUBBLICO.

ART. 16 SERVIZI DEL COMUNE

01. IL COMUNE GESTISCE SERVIZI PROPRI AI SENSI DEL CAPO 01 TITOLO 04 DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE E DI LEVA MILITARE. LE FUNZIONI RELATIVE A QUESTI SERVIZI

SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

03. IL COMUNE ESERCITA, ALTRESI', LE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE CHE GLI VENGONO AFFIDATE DALLA LEGGE, SECONDO LA QUALE SARANNO REGOLATI I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI PER ASSICURARE LE RISORSE NECESSARIE.

04. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE DALLA REGIONE, ENTE A CUI RICONOSCE POTERI DI INDIRIZZO, DI COORDINAMENTO E DI CONTROLLO. A TAL FINE METTE A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE I PROPRI UFFICI.

TITOLO 02

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO 01

ORGANI ELETTIVI

ART. 17 ORGANI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

CAPO 02

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 18 ELEZIONE E COMPOSIZIONE

01. LA LEGGE STABILISCE LE MODALITA' RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, ALL'ELEZIONE, ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' NONCHE' DI DECADENZA DEI CONSIGLIERI.

ART. 19 DURATA IN CARICA

01. LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITA DALLA LEGGE. IL CONSIGLIO RIMANE IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

ART. 20 CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' SENZA VINCOLO DI MANDATO.

02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE. NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI IL CONSIGLIO COMUNALE, PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO ARGOMENTO, DEVE ESAMINARE LA CONDIZIONE DEGLI ELETTI E DICHIARARE LA INELEGGIBILITA' O LA INCOMPATIBILITA' DI ESSI, QUANDO SUSSISTA ALCUNA DELLE CAUSE PREVISTE DALLA LEGGE.

03. LA POSIZIONE GIURIDICA DEI CONSIGLIERI E' STABILITA DALLA LEGGE.

04. PER ESPLETAMENTO DEL MANDATO I CONSIGLIERI HANNO TITOLO PER VISIONARE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI TUTTI I DOCUMENTI. PARIMENTI DEVONO OTTENERE DAI DIPENDENTI TUTTE LE INFORMAZIONI E NOTIZIE NONCHE' COPIE DI ATTI AMMINISTRATIVI E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE.

05. L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E DISCIPLINATO DA APPOSITO REGOLAMENTO.

06. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO D'INIZIATIVA NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

07. LE INDENNITA' SPETTANTI AI CONSIGLIERI PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

08. IL COMUNE, NELLA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI, ASSICURA L'ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE AI CONSIGLIERI, AGLI ASSESSORI ED AL SINDACO IN CONSEGUENZA DI FATTI ED ATTI CONNESSI NELL'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI.

ART. 21 GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI COMPOSTI A NORMA DI REGOLAMENTO.

02. CIASCUN GRUPPO CONSILIARE PROVVEDE A DESIGNARE UN CAPOGRUPPO IN TERMINI E CON LE MODALITA' PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

03. QUALORA NON VENGA ESERCITATA LA FACOLTA' DI CUI AL 01) COMMA OVVERO NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE I CAPI GRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

ART. 22 COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE; SVOLGE LE ATTRIBUZIONI PROPRIE CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROGRAMMI STABILITI DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAGLI ATTI REGOLAMENTARI.

03. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DEVE ESSERE CORREDATA DAL PARERE IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE.

04. LA LEGGE PREVEDE I SOGGETTI TENUTI ALL'ESPRESSIONE DEL PARERE STESSO. IL SEGRETARIO COMUNALE SI ESPRIME IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DELLA PROPOSTA.

05. I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

06. OVE L'ATTO DELIBERATIVO PREVEDA UN IMPEGNO DI SPESA NELLA STESSA VA INSERITA L'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE.

07. PER QUANTO CONCERNE LE MATERIE, ATTRIBUITE DALLA LEGGE ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI DELIBERAZIONI ASSUNTE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO PER QUANTO CONCERNE LE VARIAZIONI DI BILANCIO OVE L'ATTO DEVE ESSERE SOTTOPOSTO A RATIFICA CONSILIARE NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI A PENA LA DECADENZA.

08. IL CONSIGLIO NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PERSEGUE IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE STATALE E REGIONALE.

ART. 23 REGOLAMENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, ADOTTA NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO REGOLAMENTI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.

02. I REGOLAMENTI, DIVENUTI ESECUTIVI AI SENSI DI LEGGE, SONO PUBBLICATI

ALL'ALBO PRETORIO PER GIORNI QUINDICI CONSECUTIVI ED ENTRANO IN VIGORE A SEGUITO DI TALE PUBBLICAZIONE.

03. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' TALI DA CONSENTIRE L'EFFETTIVA CONOSCENZA. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA PUBBLICA CONSULTAZIONE.

ART. 24 COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE CON CRITERIO PROPORZIONALE NEL PROPRIO SENSO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI.

ART. 25 ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

01. LE COMMISSIONI PERMANENTI PROVVEDONO ALL'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO ONDE FAVORIRE IL MIGLIORE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE ALL'ORGANO STESSO.

02. LE COMMISSIONI TEMPORANEE E QUELLE SPECIALI PROVVEDONO ALL'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ANCHE INDIVIDUALMENTE POSSONO PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO AI LAVORI DELLE COMMISSIONI. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE ALLE PROPRIE RIUNIONI IL SINDACO E I SINGOLI ASSESSORI.

ART. 26 SESSIONI

01. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE. LE SESSIONI ORDINARIE SI SVOLGONO PER L'ESAME DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL CONTO CONSUNTIVO ENTRO I TERMINI STABILITI DALLA LEGGE.

02. LE SESSIONI STRAORDINARIE HANNO LUOGO PER DETERMINAZIONE DEL SINDACO O PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA O PER RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE O A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA NEI CONFRONTI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

03. LA RIUNIONE IN SESSIONE STRAORDINARIA DEVE AVER LUOGO ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA DELLA DELIBERAZIONE O DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, SALVO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE PER LA DISCUSSIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA.

ART. 27 CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI - RIUNIONI

01. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO SECONDO LE NORME DI REGOLAMENTO.

02. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LE SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE CON L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI E' PREDISPOSTO IN FORMA SCRITTA. LO STESSO DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI LIBERI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA RIUNIONE.

03. NEI CASI D'URGENZA E' CONSENTITO CONSEGNARE L'AVVISO CON IL RELATIVO ELENCO ALMENO VENTIQUEATTRO ORE PRIMA. IN TAL CASO OGNI

DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE TUTTE LE VOLTE IN CUI LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI LO RICHIEDA.

ALTRETTANTO RESTA STABILITO PER GLI ELENCHI DI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI UNA DETERMINATA SEDUTA. LA CONSEGNA DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DEVE RISULTARE DA DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE.

04. L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI IN CIASCUNA SESSIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVE, SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE ESSERE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ALMENO IL GIORNO PRECEDENTE A QUELLO STABILITO PER LA RIUNIONE.

05. NESSUNA PROPOSTA PUO' ESSERE SOTTOPOSTA A DELIBERAZIONE CHE NON SIA COMPRESA NELL'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI E SE GLI ATTI RELATIVI NON SIANO STATI DEPOSITATI PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE NEI TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 28 VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI SALVO I CASI PER I QUALI LA LEGGE, IL PRESENTE STATUTO O IL REGOLAMENTO PREVEDANO UNA DIVERSA MAGGIORANZA.

02. QUANDO LA PRIMA CONVOCAZIONE SIA ANDATA DESERTA NON ESSENDOSI RAGGIUNTO IL NUMERO DEI PRESENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, ALLA SECONDA CONVOCAZIONE CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

03. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO AD UN'INTERA SESSIONE ORDINARIA SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI SONO DICHIARATI DECADUTI SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 29 PUBBLICITA' DELLE SEDUTE - FUNZIONAMENTO

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

ART. 30 PRESIDENZA DELLE SEDUTE

01. CHI PRESIEDE L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO HA POTERE DISCREZIONALE RELATIVAMENTE AL MANTENIMENTO DELL'ORDINE, CIRCA LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI E DELIBERAZIONI E PER L'OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI. HA FACOLTA' DI SOSPENDERE L'ADUNANZA NEI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

02. PUO' NELLE SEDUTE PUBBLICHE, A SEGUITO DI OPPORTUNI AVVERTIMENTI, ORDINARE CHE VENGA ESPULSO CHIUNQUE SIA CAUSA DI DISORDINE. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 31 VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI SONO PALESI.
02. LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE VENGONO ASSUNTE A SCRUTINIO SEGRETO.
03. LE SCHEDE BIANCHE, LE NON LEGGIBILI E LE NULLE SONO COMPUTATE PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

ART. 32 VERBALIZZAZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E NE REDIGE IL VERBALE. L' ATTO E' SOTTOSCRITTO DAL SINDACO OVVERO COLUI CHE PRESIEDE L' ADUNANZA E DAL SEGRETARIO COMUNALE.
02. IL PROCESSO VERBALE INDICA I PUNTI PRINCIPALI DELLA DISCUSSIONE, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASTENUTI E DEI VOTI RESI RELATIVAMENTE AD OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.
03. OGNI CONSIGLIERE PUO' CHIEDERE CHE NEL VERBALE SI FACCIA CONSTARE DEL VOTO ESPRESSO E DEI MOTIVI GIUSTIFICANTI IL MEDESIMO.
04. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' DI INSERIMENTO NEL VERBALE DEI PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA, CONTABILE E ALLA LEGITTIMITA' NONCHE' ALL' ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.

ART. 33 PUBBLICAZIONE

01. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVONO ESSERE PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL' ALBO PRETORIO PER GIORNI QUINDICI CONSECUTIVI SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.
02. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIVENTANO ESECUTIVE E POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI AI SENSI DI LEGGE.

CAPO 03

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

SEZIONE 01 ELEZIONE DEGLI ORGANI

ART. 34 ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENO ALLA PRIMA ADUNANZA, SUCCESSIVAMENTE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO. LA LEGGE PREVEDE LE CAUSE D' INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE COMUNALE.
02. L' ELEZIONE, CHE DEVE AVVENIRE A SCRUTINIO PALESE, HA LUOGO SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.
03. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DEVE ESSERE DEPOSITATO PRESSO LA SEDE DEL COMUNE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA INDETTA PER L' ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.
04. NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, IL CUI CONTENUTO E' DI LIBERA SCELTA DEI PRESENTATORI, QUESTI DEVONO INDICARE I CRITERI DI FATTIBILITA' DEL PROGRAMMA IN RELAZIONE ALLE RISORSE FINANZIARIE

DELL'ENTE.

SEZIONE 02

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 35 LA GIUNTA COMUNALE - PRINCIPI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE ED ESERCITA LE FUNZIONI CONFERITELE DALLA LEGGE DAI REGOLAMENTI E DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 36 COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA NUMERO QUATTRO ASSESSORI.

02. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO PRESIEDE L'ASSESSORE DA LUI DELEGATO O, IN MANCANZA, L'ASSESSORE ANZIANO.

03. I NOMINATIVI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI ASSESSORE SONO DISPOSTI NELLA LISTA DEGLI ELIGENDI DI CUI ALL' ARTT. 34 NELL'ORDINE DI ANZIANITA' VOLUTO DAI PRESENTATORI DELLA LISTA MEDESIMA, PURCHE' QUESTI FACCIANO DI CIO' ESPRESSA DICHIARAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO. IN QUESTO CASO L'ASSESSORE ANZIANO E' IL CANDIDATO CHE NELLA LISTA OCCUPA IL PRIMO POSTO.

04. QUALORA LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA NON SIA STATA FATTA, L'ASSESSORE ANZIANO E' IL PIU' ANZIANO D'ETA' DEI CANDIDATI.

05. ALL'ASSESSORE ANZIANO IN MANCANZA DELL'ASSESSORE DELEGATO O IN SUA ASSENZA, SPETTA SOSTITUIRE IL SINDACO ASSENTE O IMPEDITO, SIA QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

ART. 37 DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA RIMANE IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA E DEL NUOVO SINDACO.

02. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA CON EFFETTO DALL'ELEZIONE DELLA NUOVA CHE AVVIENE SECONDO LE MODALITA' FISSATO DALL' ARTT. 34 DEL PRESENTE STATUTO.

03. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO SU UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA LE DIMISSIONI DELLA STESSA.

ART. 38 MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE.

03. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E

NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

04. IN CASO D'INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, IL SEGRETARIO COMUNALE NE RIFERISCE AL PREFETTO CHE PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE PREVIA DIFFIDA DEL SINDACO.

05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO DALLA MOZIONE STESSA.

06. IL SINDACO E GLI ASSESSORI DELLA GIUNTA USCENTE POSSONO ESSERE ELETTI COME COMPONENTI DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 39 CESSAZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

01. GLI ASSESSORI SINGOLI CESSANO DALLA CARICA PER:

- A) MORTE;
- B) DIMISSIONI;
- C) REVOCA;
- D) DECADENZA.

02. LE DIMISSIONI DA MEMBRO DELLA GIUNTA SONO PRESENTATE AL SINDACO, IL QUALE LE ISCRIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO PERCHE' NE PRENDA ATTO. LE DIMISSIONI POSSONO SEMPRE ESSERE RITIRATE PRIMA DELLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO.

03. IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA REVOCA DEI SINGOLI ASSESSORI SU PROPOSTA DEL SINDACO, QUANDO NON OSSERVINO LE LINEE D'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVE STABILITE DAL CONSIGLIO STESSO O NON SVOLGONO UN'AZIONE AMMINISTRATIVA COERENTE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

04. GLI ASSESSORI SINGOLI DECADONO DALLA CARICA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

05. LA DECADENZA E' DICHIARATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO O DEL PREFETTO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

06. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI DIMISSIONARI REVOCATI, DECADUTI O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DEL SINDACO A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 40 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE, FERME RESTANDO LE ATTRIBUZIONI E LE RESPONSABILITA' DEI SINGOLI ASSESSORI, SECONDO QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTICOLI SUCCESSIVI.

02. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO, CHE FISSA GLI OGGETTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

03. IL SINDACO DIRIGE E COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA, ASSICURA L'UNITA' DELL'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E LA COLLEGIALE RESPONSABILITA' DI DECISIONE DELLA STESSA. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO TRE DEI SUOI COMPONENTI ED A MAGGIORANZA DI VOTI.

04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

05. NELLE VOTAZIONI PALESI, IN CASO DI PARITA' DI VOTI PREVALE QUELLO DEL SINDACO O DI CHI PER LUI PRESIEDE LA SEDUTA.

06. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA DEVE ESSERE

CORREDATA DAL PARERE IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE.

07. LA LEGGE PREVEDE I SOGGETTI TENUTI ALL'ESPRESSIONE DEL PARERE STESSO. IL SEGRETARIO COMUNALE SI ESPRIME IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DELLA PROPOSTA.

08. I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

09. OVE L'ATTO DELIBERATIVO PREVEDA UN IMPEGNO DI SPESA NELLO STESSO VA INSERITA ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE.

10. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, REDIGE IL VERBALE DI ADUNANZA, CHE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DAL SINDACO O DA CHI PER LUI PRESIEDE LA SEDUTA E DAL SEGRETARIO STESSO, CURA LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ALL'ALBO PRETORIO.

11. UN ASSESSORE ESERCITA LE FUNZIONI DI SEGRETARIO QUANDO QUESTI DEBBA OBBLIGATORIAMENTE ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE AD UNA DELIBERAZIONE PER I CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 41 COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE, PREVISTE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO, DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO.

02. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA ED IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO.

03. SPETTA QUINDI ALLA GIUNTA:

A) DISPORRE IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO;

B) PREDISPORRE REGOLAMENTI DA SOTTOPORSI ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO;

C) ELABORARE LINEE D'INDIRIZZO E PREDISPORRE IN GENERALE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO QUALI:

- LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE, L'ASSUNZIONE DI PUBBLICI ESERCIZI E LA FORMA DELLA LORO GESTIONE;

04. NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESECUTIVA SPETTA ALLA GIUNTA:

A) ADOTTARE TUTTI GLI ATTI IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE E QUINDI RIFERIRE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLE ATTIVITA' SVOLTE E SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

B) APPROVARE PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO.

C) DISPORRE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI; PER QUANTO CONCERNE GLI IMMOBILI, L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI PREVISTI IN ATTI FONDAMENTALI.

D) AUTORIZZARE IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME CONVENUTO OVVERO PROMUOVERE AZIONI GIUDIZIARIE.

05. PER QUANTO CONCERNE IL PERSONALE DIPENDENTE ADOTTA PROVVEDIMENTI DI:

A) ASSUNZIONI CESSAZIONE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE

STESSO.

B) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE.

C) DETERMINA, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER ACCERTARE LA PRODUTTIVITA' DELL' APPARATO.

D) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA.

ART. 42 DELIBERAZIONI D'URGENZA

01. LA GIUNTA PUO', IN CASO D'URGENZA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', ASSUMERE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO.

02. LE DELIBERAZIONI SUDETTE SONO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

03. IL CONSIGLIO, OVE NEGLI LA RATIFICA O MODIFICHI LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, ADOTTA I NECESSARI PROVVEDIMENTI NEI RIGUARDI DEI RAPPORTI GIURIDICI EVENTUALMENTE SORTI SULLA BASE DELLE DELIBERAZIONI NON RATIFICATE O MODIFICATE.

ART. 43 PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

01. TUTTE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO COMUNICATE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI NEI CASI E NEI TERMINI STABILITI DALLA LEGGE.

SEZIONE 03

IL SINDACO

ART. 44 SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE

01. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE, PROVVEDE ALLA DIREZIONE UNITARIA ED AL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA, DIRIGE L'AMMINISTRAZIONE CON LE COMPETENZE CONFERITE DALLA LEGGE. E' UFFICIALE DEL GOVERNO.

02. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

ART. 45 UFFICIALE DEL GOVERNO

01. IL SINDACO ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLA LEGGE IN QUANTO UFFICIALE DEL GOVERNO.

ART. 46 ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO:

A) CONVOCA IL CONSIGLIO E LA GIUNTA STABILENDO GLI ARGOMENTI DA TRATTARSI NELL'ADUNANZA. FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO DELLE RIUNIONI CONSILIARI SENTITA LA GIUNTA MUNICIPALE.

B) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI.

C) DETERMINA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI.

- D) RAPPRESENTA IL COMUNE IN GIUDIZIO.
- E) IN CASO D'INADEMPIENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE, A NORMA DI LEGGE ALLE NOMINE DEI RAPPRESENTANTI COMUNALI.
- F) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE.
- G) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLA GIUNTA ED AL SEGRETARIO COMUNALE.
- H) SENTITA LA GIUNTA MUNICIPALE DETERMINA GLI ORARI D'APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI.
- I) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI.
- L) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE VERBALIZZANTE.

ART. 47 ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE.
- C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE.
- D) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEGLI UFFICI VIGILANDO AFFINCHE' IL SEGRETARIO COMUNALE PROVVEDA ALL'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, SECONDO LE DIRETTIVE DA ESSO IMPARTITE.

ART. 48 ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DALLO STESSO PRESIDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.
- B) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA PRESIDENDO LA STESSA.
- C) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 49 DELEGHE

01. IL SINDACO MEDIANTE FORMALE PROVVEDIMENTO DELEGA UN ASSESSORE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI QUESTI, GLI ASSESSORI ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA' STABILITO ALL'ETA' ANAGRAFICA.

02. IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE CON SUO PROVVEDIMENTO, AD OGNI ASSESSORE FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI MATERIE E CON DELEGA A FIRMARE GLI ATTI RELATIVI ALLE FUNZIONI ISTRUTTORIE ED ESECUTIVE LORO ASSEGNATE.

03. NEL RILASCIO DELLE DELEGHE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, IL SINDACO UNIFORMERA' I SUOI PROVVEDIMENTI AL PRINCIPIO PER CUI SPETTANO AGLI ASSESSORI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, ESSENDO LA GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTRIBUITA AL SEGRETARIO.

04. IL SINDACO PUO' MODIFICARE L'ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE

FUNZIONI DI OGNI ASSESSORE OGNI QUALVOLTA LO RITENGA OPPORTUNO.

LE DELEGHE E LE EVENTUALI MODIFICAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEVONO ESSERE FATTE PER ISCRITTO E COMUNICATE AL CONSIGLIO.

05. NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELEGATE GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI DI FRONTE AL SINDACO E SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 50 ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI. QUESTE VANNO

PUBBLICATE PER GIORNI 15 (QUINDICI) CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO.

02. DURANTE TALE PERIODO SONO SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' PER FAVORIRE LA CONOSCENZA DELLE STESSE.

03. IL SINDACO EMANA NEL RISPETTO DEI PRINCIPI ESPRESSI DALLA LEGGE, NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DALLA STESSA PREVISTE ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI. LA LORO EFFICACIA NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

04. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA.

05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE NEL RISPETTO DEL PRESENTE STATUTO.

TITOLO 03

PARTECIPAZIONE

CAPO 01 ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

SEZIONE 01 CRITERI DIRETTIVI

ART. 51 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E SOCIALE DELLA COMUNITA'.

02. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE DEI CITTADINI.

03. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, NELLA FORMAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DEI PROPRI PROGRAMMI GESTIONALI IL COMUNE ASSICURA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE ORGANIZZAZIONI SOCIALI.

04. NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI GENERALI PUO' ATTUARE LA CONSULTAZIONE DEI SOGGETTI COLLETTIVI DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO 52 SULLA BASE DI CRITERI PERIODICAMENTE STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

05. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE GARANTISCE IN OGNI CIRCOSTANZA LA LIBERTA', L'AUTONOMIA E L'EGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO DI TUTTI I GRUPPI ED ORGANISMI.

ART. 52 ASSOCIAZIONI

01. LA GIUNTA REGISTRA PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI PER LE FINALITA' DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 51 NONCHE' DI QUELLE INDICATE ALL' ARTT. 53 LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO.

ART. 53 INCENTIVAZIONE

01. ALLE ASSOCIAZIONI POSSONO ESSERE EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE MEDIANTE CONTRIBUTI ECONOMICHE E CON APPORTI DI NATURA TECNICO-PROFESSIONALE ED ORGANIZZATIVO.

SEZIONE 02

RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI

ART. 54 RIUNIONI ED ASSEMBLEE

01. GIUSTA I PRINCIPI ESPRESSI DALLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA, IL DIRITTO DI PROMUOVERE RIUNIONI E ASSEMBLEE IN PIENA LIBERTA' ED AUTONOMIA APPARTIENE A TUTTI I CITTADINI, PARTITI POLITICI, GRUPPI E ORGANISMI SOCIALI PER IL LIBERO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' POLITICHE, SOCIALI, SPORTIVE E RICREATIVE.

ART. 55 CONSULTAZIONI

01. IL COMUNE RICONOSCE COME ISTITUTO DI PARTECIPAZIONE LE CONSULTAZIONI DEI CITTADINI.

02. LA CONSULTAZIONE E' RIVOLTA A CONOSCERE LA VOLONTA' DI CATEGORIE O SETTORI DELLA POPOLAZIONE NEI CONFRONTI DI PROVVEDIMENTI DI LORO INTERESSE IN MATERIA DI COMPETENZA LOCALE.

03. LA CONSULTAZIONE SI SVOLGE NEI TEMPI, NEI LUOGHI E CON LE MODALITA' FISSATE DALLA GIUNTA COMUNALE SECONDO LE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

04. I RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEVONO ESSERE RICHIAMATI NEGLI ATTI DEGLI ORGANI COMUNALI AD ESSI CORRELATI.

SEZIONE 03

INIZIATIVE POPOLARI

ART. 56 ISTANZE - PETIZIONI - PROPOSTE

01. OGNI CITTADINO IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA, PUO' RIVOLGERE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DIRETTE A PROMUOVERE UNA MIGLIORE TUTELA D'INTERESSI COLLETTIVI, PURCHE' NON RIGUARDINO MATERIE TRIBUTARIE E DI BILANCIO.

02. L'AMMINISTRAZIONE HA OBBLIGO DI ESAMINARLE TEMPESTIVAMENTE E DI FAR CONOSCERE AGLI INTERESSATI LA DECISIONE CHE NE E' SCATURITA.

ART. 57 MODALITA' DI PRESENTAZIONE ED ESAME

01. LE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE SONO RIVOLTE AL SINDACO E CONTENGONO, IN MODO CHIARO ED INTELLIGIBILE LA QUESTIONE CHE VIENE POSTA O LA SOLUZIONE CHE VIENE PROPOSTA.

02. LE ISTANZE POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTE DA UNO O PIU' CITTADINI; LE PETIZIONI E LE PROPOSTE DA NON MENO DI 25 (VENTICINQUE) ELETTORI. LE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLE PETIZIONI E PROPOSTE DEVONO ESSERE AUTENTICATE AI SENSI DI LEGGE.

03. L'ISTANZA, LA PETIZIONE O LA PROPOSTA, SONO TRASMESSE PER L'ESAME AGLI ORGANI COMUNALI A SECONDA DELLE RISPETTIVE COMPETENZE.

04. L'ORGANO AL TERMINE DI GIORNI 30 (TRENTA) DEVE ESAMINARE L'ATTO E FAR CONOSCERE IL PROPRIO INTENDIMENTO IN MERITO, E I MOTIVI

DI UN EVENTUALE RITARDO DI ESAME.

ART. 58 REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL COMUNE RICONOSCE FRA GLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE, IL REFERENDUM CONSULTIVO.

02. HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AL VOTO TUTTI I CITTADINI CHIAMATI AD ELEGGERE IL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REFERENDUM PUO' RIGUARDARE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE AD ECCEZIONE DI QUELLE INERENTI A TRIBUTI LOCALI TARIFFE, BILANCIO DI PREVISIONE, CONTO CONSUNTIVO E AD ATTIVITA' DI MERA ESECUZIONE DI NORME STATALI E REGIONALI.

ART. 59 RICHIESTA DI REFERENDUM

01. IL REFERENDUM PUO' ESSERE RICHIESTO DAL CONSIGLIO COMUNALE E DA N. 25 (VENTICINQUE) ELETTORI DEL COMUNE.

02. IL REFERENDUM CONSULTIVO SU ATTI DELIBERATIVI CONCERNENTI PIANI E PROGRAMMI URBANISTICI OVVERO ALIENAZIONE DI PATRIMONIO COMUNALE PUO' ESSERE ALTRESI' RICHIESTO DA UN MINIMO DI CINQUE CONSIGLIERI.

03. LA RICHIESTA DI CUI AI COMMI PRECEDENTI CONTIENE IL QUESITO CHE SI VUOLE SOTTOPORRE ALLA POPOLAZIONE, ESPOSTO IN TERMINI CHIARI ED INTELLIGIBILI SI CONCLUDE CON LA SOTTOSCRIZIONE DEI RICHIEDENTI AUTENTICATA AI SENSI DI LEGGE.

04. LA RICHIESTA VIENE RIVOLTA AL SINDACO CHE INDICE IL REFERENDUM NEI TEMPI E CON LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 60 AMMISSIONE DELLA RICHIESTA

01. L'AMMISSIONE DELLA RICHIESTA REFERENDARIA SIA RIGUARDO L'AMBITO DELLA MATERIA CUI SI RIFERISCE IL QUESITO ED ALLA SUA CHIAREZZA ED INTELLIGIBILITA', SIA RIGUARDO IL NUMERO E LA RICONOSCIBILITA' DEI SOTTOSCRITTORI E' RIMESSA AL GIUDIZIO DI UNA COMMISSIONE COMPOSTA DAL SEGRETARIO COMUNALE, DAL GIUDICE CONCILIATORE, DAL SINDACO.

ART. 61 DISCIPLINA DEL REFERENDUM

01. IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA VIENE DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO SECONDO I PRINCIPI CONTENUTI NEI PRECEDENTI ARTICOLI E CON SEGUENTI CRITERI:

A) LA CONSULTAZIONE SI EFFETTUA DURANTE UNA SOLA GIORNATA FESTIVA. L'APERTURA DEI SEGGI DURANTE LA VOTAZIONE HA UNA DURATA ININTERROTTA DI DIECI ORE. LO SPOGLIO DELLE SCHEDE DEVE TERMINARE NELLA STESSA GIORNATA DELLA VOTAZIONE. POSSONO RIVOLGERSI CONTEMPORANEAMENTE PIU' CONSULTAZIONI REFERENDARIE LOCALI.

B) IL REFERENDUM E' AMMESSO NEL SOLO PERIODO DELL'ANNO PREVISTO DAL REGOLAMENTO. IL REFERENDUM E' COMUNQUE INAMMISSIBILE NEI SEI MESI PRECEDENTI E NEI SEI MESI SUCCESSIVI AL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

C) LA PUBBLICAZIONE ADEGUATA DELLA CONSULTAZIONE E DEL CONTENUTO

SOSTITUISCE LA STAMPA E LA CONSEGNA DEI CERTIFICATI ELETTORALI. LA PARTECIPAZIONE ALLA VOTAZIONE E' ATTESTATA CON L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DELL'ELETTORE SULLA LISTA SEZIONALE.

D) LA NORMATIVA REGOLAMENTARE FARA' RIFERIMENTO, PER QUANTO COMPATIBILE, ALLE PROCEDURE ADOTTATE PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM

ABROGATIVI DI LEGGI STATALI, ADEGUANDO LE ALLA DIMENSIONE LOCALE DELLA CONSULTAZIONE ED EVENTUALMENTE VAGLIANDONE AI FINI DELLA LORO SEMPLIFICAZIONE ED ECONOMICITA'.

E) IL REFERENDUM E' VALIDO SE VI HA PARTECIPATO IL QUARANTA PER CENTO DEGLI AVENTI DIRITTO.

F) IL VOTO FAVOREVOLE AL QUESITO DA PARTE DELLA MAGGIORANZA DEI PARTECIPANTI, OBBLIGA IL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA DETERMINAZIONE IN MERITO NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALLA CONSULTAZIONE DA TENERSI NON OLTRE TRENTA GIORNI.

G) IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE E' OGGETTO DI DELIBERAZIONE ADEGUATAMENTE MOTIVATA ED ASSUNTA DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 62 AZIONE POPOLARE

01. CIASCUN ELETTORE DEL COMUNE PUO' FAR VALERE, INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE.

02. LA GIUNTA COMUNALE IN BASE ALL'ORDINE EMANATO DAL GIUDICE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO, DELIBERA LA COSTITUZIONE DEL COMUNE NEL GIUDIZIO NONCHE' IN CASO DI SOCCOMBENZA, LE SPESE A CARICO DI CHI HA PROMOSSO L'AZIONE O IL RICORSO.

SEZIONE 04

INFORMAZIONE, ACCESSO AGLI ATTI, PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 63 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E AI PROCEDIMENTI

01. AI CITTADINI SINGOLI OVVERO AD ENTI COLLETTIVI E' RICONOSCIUTA E GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. E' CONSIDERATO DOCUMENTO AMMINISTRATIVO OGNI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA OVVERO DI QUALUNQUE ALTRA SPECIE AVENTE CONTENUTO DI ATTO, ANCHE INTERNO, FORMATO O, COMUNQUE, UTILIZZATO AI FINI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

03. IL DIRITTO DI ACCESSO DI ESERCITA MEDIANTE ESAME ED EVENTUALE ESTRAZIONE DI COPIA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE DALLO STATUTO O DAL REGOLAMENTO.

04. FATTO SALVO QUANTO ESPRESSO DAL SUCCESSIVO ARTICOLO SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATE E SOTTOPOSTE A LIMITI DI DIVULGAZIONE.

ART. 64 REGOLAMENTO

01. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE MODALITA' PER LA RICHIESTA, L'AUTORIZZAZIONE E L'ACCESSO AGLI ATTI ED I TEMPI ENTRO I QUALI CIO' DEVE AVVENIRE.

02. GLI ATTI POSSONO ESSERE ESIBITI DOPO LA EMANAZIONE E NON DURANTE L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA, FATTO SALVO IL DIRITTO DI CHI VI E' DIRETTAMENTE INTERESSATO.

03. IL RILASCIO DI COPIE E' SUBORDINATO AL PAGAMENTO DEI SOLI COSTI DI RIPRODUZIONE, SALVE LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI BOLLO, NONCHE' I DIRITTI DI RICERCA E DI VISURA.

04. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA LE MODALITA' I TEMPI E LA DURATA PER LA DICHIARAZIONE DI TEMPORANEA RISERVATEZZA DI ATTO CON DIVIETO D'ESIBIZIONE ALLORCHE' LA DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE LA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA GLI ATTI FORMATI O RICEVUTI ASSOGGETTABILI ALLA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.

ART. 65 AVVIO DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. L'AVVIO DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEVE ESSERE COMUNICATO AI DIRETTI INTERESSATI, A COLORO CHE PER LEGGE O REGOLAMENTO DEBBANO INTERVENIRVI ED A TUTTI I SOGGETTI CHE POTREBBERO SUBIRE PREGIUDIZIO DALL'EMANAZIONE DELL'ATTO FINALE.

02. RESTA SALVA LA FACOLTA' DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI CAUTELARI, ANCHE PRIMA DELLA EFFETTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

03. SONO ESCLUSI DA TALE PROCEDIMENTO I PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE EMESSI AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI.

04. SONO ALTRESI' ESCLUSI I REGOLAMENTI E GLI ATTI AMMINISTRATIVI A CARATTERE GENERALE, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE, PER I QUALI RESTANO FERME LE PARTICOLARI NORME CHE NE REGOLANO LA FORMAZIONE.

ART. 66 COMUNICAZIONE DI AVVIO DI PROCEDIMENTO

01. LA COMUNICAZIONE E' AVVIATA DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'AVVIO STESSO.

02. LA COMUNICAZIONE DEVE INDICARE:

A) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO, OVVERO LA DEFINIZIONE ED IL CONTENUTO DELL'ATTO FINALE;

B) L'UFFICIO, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, I TERMINI E LE MODALITA' PER ESSERE ASCOLTATI;

C) L'UFFICIO IN CUI SI PUO' PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI, CON GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO;

D) IL DIRITTO DI PRESENTARE MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI ED I TERMINI ENTRO I QUALI POTERLO FARE.

03. IL REGOLAMENTO STABILISCE I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO LE MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

ART. 67 DIRITTO DI INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO

01. QUALUNQUE SOGGETTO, PORTATORE DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' I PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI GIURIDICAMENTE

COSTITUITI IN ASSOCIAZIONI O COMITATI, CUI POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO

DA UN ATTO HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO.

ART. 68 DIRITTI DEGLI INTERESSATI AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

01. I SOGGETTI CHE RICEVONO LA COMUNICAZIONE DI AVVIO DI PROCEDIMENTO E COLORO CHE RIENTRANO NELLE FATTISPECIE DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO HANNO DIRITTO:

A) DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO;

B) DI PRESENTARE MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI, PURCHE' PERTINENTI AL PROCEDIMENTO.

C) DI RICHIEDERE DI ESSERE ASCOLTATI DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. DELL'AUDIZIONE DI CUI ALLA LETTERA C) DEL PRECEDENTE COMMA,

CHE DEVE TENERSI ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA E COMUNQUE PRIMA DELL'EMANAZIONE DELL'ATTO, DEVE ESSERE STESO APPOSITO VERBALE, FIRMATO DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DALL'INTERVENUTO.

ART. 69 OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

01. IL RESPONSABILE, O L'ORGANO CHE EMETTE L'ATTO DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESPLICITARE LE MOTIVAZIONI NELLE PREMESSE DELLO STESSO.

02. A TAL UOPO IN CASO DI PRESENTAZIONE DI MEMORIE SCRITTE, DOCUMENTI O DI AUDIZIONI DEVE ESSERE DICHIARATA LA LORO ESISTENZA, L'ACCOGLIMENTO OD IL RIGETTO, ED INOLTRE I MOTIVI DEGLI STESSI.

ART. 70 ACCORDI SOSTITUTIVI

01. IN ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE PRESENTATE A NORMA DELL'ARTT. 68 , L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' CONCLUDERE, SENZA PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DI TERZI, E IN OGNI CASO NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE, ACCORDI CON GLI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, OVVERO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IN SOSTITUZIONE DI QUESTO.

02. GLI ACCORDI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO DEBBONO ESSERE STIPULATI, A PENA DI NULLITA', PER ATTO SCRITTO.

03. AD ESSI SI APPLICANO, OVE NON DIVERSAMENTE PREVISTO, I PRINCIPI DEL CODICE CIVILI IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI E CONTRATTI IN QUANTO COMPATIBILI.

04. GLI ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI SONO SOGGETTI AI MEDESIMI CONTROLLI PREVISTI PER QUESTI ULTIMI.

05. PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' RECEDERE UNILATERALMENTE DALL'ACCORDO, SALVO L'OBBLIGO DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DI UN INDENNIZZO IN RELAZIONE AGLI EVENTUALI PREGIUDIZI VERIFICATISI IN DANNO DEL PRIVATO.

CAPO 02

DIFENSORE CIVICO

ART. 71 ISTITUZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

QUALE GARANTE DEL BUON ANDAMENTO, DELL'IMPARZIALITA', DELLA TEMPESTIVITA' E DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA COMUNALE.

02. IL DIFENSORE CIVICO NON E' SOTTOPOSTO AD ALCUNA FORMA DI DIPENDENZA GERARCHICA O FUNZIONALE DAGLI ORGANI DEL COMUNE ED E' TENUTO ESCLUSIVAMENTE AL RISPETTO DELL'ORDINAMENTO VIGENTE.

03. FATTI SALVI I DISPOSTI DI CUI AL PRESENTE CAPO IL COMUNE PUO' VALUTARE L'OPPORTUNITA' DI DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA L'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.

ART. 72 ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI DOPO TRE SCRUTINI INFRUTTUOSI E' SUFFICIENTE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. LA VOTAZIONE AVVIENE PER SCHEDE SEGRETE.

03. IL DIFENSORE CIVICO DEVE ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' PREVISTI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIO COMUNALE ED ESSERE SCELTO TRA I CITTADINI CHE, PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI INDIPENDENZA, OBIETTIVITA', SERENITA' DI GIUDIZIO E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA.

04. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO NEL PRECEDENTE COMMA NON POSSONO ESSERE ELETTI ALLA CARICA DI DIFENSORE CIVICO:

- COLORO CHE RICOPRONO INCARICHI DIRETTIVI O ESECUTIVI IN PARTITI POLITICI A LIVELLO COMUNALE, PROVINCIALE, REGIONALE O NAZIONALE NONCHE' COLORO CHE ABBIANO RICOPERTO TALI INCARICHI NELL'ANNO IN CUI SI PROCEDE ALL'ELEZIONE;

- I MINISTRI DI CULTO;

- GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI DI ENTI, ISTITUTI E AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA CHE COMUNQUE RICEVANO DA ESSA A QUALSIASI TITOLO SOVVENZIONI O CONTRIBUTI, NONCHE' DI ENTI O IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI IN ATTO CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

- CHI ESERCITA QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE CHE COSTITUISCA L'OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

- CHI HA ASCENDENTI O DISCENDENTI OVVERO PARENTI OD AFFINI FINO AL QUARTO GRADO CHE RISULTA RICOPRANO L'INCARICO DI AMMINISTRATORI OVVERO SEGRETARI DEL COMUNE.

05. L'INCARICO DI DIFENSORE CIVICO E' CAUSA D'INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE ED E' INCOMPATIBILE CON OGNI ALTRA CARICA ELETTIVA PUBBLICA.

ART. 73 DURATA IN CARICA E REVOCA DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA QUANTO IL CONSIGLIO COMUNALE CHE LO HA ELETTO E NON PUO' ESSERE CONFERMATO CHE UNA SOLA VOLTA CON LE STESSE MODALITA' DELLA PRIMA, ELEZIONE.

02. I POTERI DEL DIFENSORE CIVICO SONO PROROGATI FINO ALL'ENTRATA IN CARICA DEL SUCCESSORE.

03. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO, CON DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE DA ADOTTARSI A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, PER GRAVI INADEMPIENZE INERENTI L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSE CAUSE PER LE QUALI VIENE PERSA LA QUALITA' DI CONSIGLIERE COMUNALE PER SOPRAVVENIENZA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' INDICATE NELL'ARTICOLO PRECEDENTE. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DI UNO DEI CONSIGLIERI.

ART. 74 FUNZIONI

01. A RICHIESTA CHIUNQUE ABBA INTERESSE, CITTADINI SINGOLI OD ENTI ESPONENZIALI DI INTERESSI COLLETTIVI OVVERO DI PROPRIA INIZIATIVA, IL DIFENSORE CIVICO INTERVIENE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E GLI ENTI DA ESSA DIPENDENTI PER ASSICURARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBA REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI SIANO TEMPESTIVAMENTE E CORRETTAMENTE EMANATI.

02. NELLO SVOLGIMENTO DELLA SUA AZIONE IL DIFENSORE CIVICO RILEVA EVENTUALI IRREGOLARITA', NEGLIGENZE O RITARDI, VALUTANDO IN RELAZIONE ALLE QUESTIONI SOTTOPOSTE AL SUO ESAME ANCHE LA RISPONDENZA ALLE NORME DI BUONA AMMINISTRAZIONE E SUGGERENDO MEZZI E RIMEDI PER L'ELIMINAZIONE DELLE DISFUNZIONI RILEVATE.

ART. 75 MODALITA' DI INTERVENTO

01. I SOGGETTI CHE ABBIANO IN CORSO UNA PRATICA OVVERO ABBIANO INTERESSE AD UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN ATTO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE O ENTI DA ESSO DIPENDENTI, HANNO DIRITTO DI CHIEDERE PER ISCRITTO NOTIZIE SULLO STATO DELLA PRATICA O DEL PROCEDIMENTO: TRASCORSI TRENTA GIORNI SENZA CHE ABBIANO RICEVUTO RISPOSTA O QUALORA NE ABBIANO RICEVUTA UNA INSODDISFACENTE, POSSONO CHIEDERE INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' CONVOCARE IL DIPENDENTE CHE CURA LA PRATICA IN ESAME DANDONE AVVISO AL SEGRETARIO COMUNALE OVVERO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO O UFFICIO DA CUI DIPENDE E CON ESSO PUO' PROCEDERE ALL'ESAME DEGLI ATTI E DEL PROCEDIMENTO.

03. IN OCCASIONE DI TALE ESAME IL DIFENSORE CIVICO STABILISCE, TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE DI SERVIZIO, IL TERMINE MASSIMO PER LA DEFINIZIONE DELLA PRATICA O DEL PROCEDIMENTO DANDONE IMMEDIATAMENTE NOTIZIA ALLA PERSONA INTERESSATA E, PER CONOSCENZA, AL SINDACO ED AL SEGRETARIO COMUNALE.

04. IL DIFENSORE CIVICO HA DIRITTO DI OTTENERE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DAGLI ENTI, DI CUI AL COMMA 01 , COPIA DEGLI ATTI E DOCUMENTI, NONCHE' OGNI NOTIZIA CONNESSA ALLE QUESTIONI TRATTATE E DEVE DENUNCIARE AL SINDACO I FUNZIONARI CHE IMPEDISCANO O RITARDINO L'ESPLETAMENTO DELLE SUE FUNZIONI.

05. IL DIFENSORE CIVICO DEVE SOSPENDERE OGNI INTERVENTO SUI FATTI DEI QUALI SIA INVESTITA L'AUTORITA' GIUDIZIARIA PENALE.

06. IL DIFENSORE CIVICO NON PUO' INTERVENIRE:

- A) SU ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE DI CONTENUTO MERAMENTE POLITICO;
- B) SU ATTI O PROCEDIMENTI IN RIFERIMENTO AI QUALI SIANO GIA' STATI

NOTIFICATI, A CURA DELLA PARTI DI CAUSA, RICORSI, CITAZIONI OD OPPOSIZIONI DAVANTI A ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, CIVILE O TRIBUTARIA.

ART. 76 RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL DIFENSORE CIVICO INVIA AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO, LA RELAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE, SEGNALANDO I CASI IN CUI SI SONO VERIFICATI RITARDI E IRREGOLARITA' E FORMULANDO OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, ESAMINATA LA RELAZIONE, ADOTTA LE DETERMINAZIONI DI SUA COMPETENZA CHE RITENGA OPPORTUNO.

ART. 77 SEDE - MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO IDONEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE; GLI STESSI SONO DOTATI DELLE ATTREZZATURE NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO, DI CUI IL DIFENSORE CIVICO DIVIENE CONSEGNATARIO.

02. A TAL FINE IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA CON PROPRIA DELIBERAZIONE TALI VANI E FISSA L'ORARIO MINIMO DI APERTURA AL PUBBLICO.

03. LE SPESE DI FUNZIONAMENTO SONO IMPEGNATE, ANCHE SU PROPOSTA DEL DIFENSORE CIVICO, E LIQUIDATE SECONDO LE NORME E PROCEDURE PREVISTE DAL VIGENTE ORDINAMENTO.

ART. 78 TRATTAMENTO ECONOMICO

01. AL DIFENSORE CIVICO SPETTANO LE INDENNITA' DI FUNZIONE, L'INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO NELLA MISURA STABILITA DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE PER GLI ASSESSORI COMUNALI.

TITOLO 04

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO 01

SERVIZI

ART. 79 SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. IL COMUNE PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. I SERVIZI DA GESTIRSI CON DIRITTO DI PRIVATIVA SONO STABILITI DAL LA LEGGE.

ART. 80 FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE PUO' GESTIRE PUBBLICI SERVIZI NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA QUANDO LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UNA AZIENDA. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DEI SERVIZI IN ECONOMIA SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.

B) IN CONCESSIONE TERZI QUANDO ESISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE

E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE COMUNALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

02. PUO' ALTRESI' PROVVEDERE ALLA LORO GESTIONE UTILIZZANDO FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI LOCALI.

ART. 81 AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LA COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI, DOTATE DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA GESTIONALE E NE APPROVA LO STATUTO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI DOTATE DI AUTONOMIA GESTIONALE.

03. ORGANI DELL'AZIENDA E DELLE ISTITUZIONI SONO:

A) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE, ELETTI CONTESTUALMENTE E CON VOTAZIONE PALESE DEL CONSIGLIO COMUNALE, FUORI

DAL PROPRIO SENO, FRA COLORO CHE HANNO I REQUISITI PER LA ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI.

L'ELEZIONE HA LUOGO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.

B) IL DIRETTORE AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE, NOMINATO DALLA GIUNTA COMUNALE.

04. L'ORDINAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI; QUELLI DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATI DAL PRESENTE STATUTO E DA REGOLAMENTI COMUNALI.

05. SPETTA AL COMUNE CONFERIRE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINARE LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVARE GLI ATTI FONDAMENTALI, VERIFICARE I RISULTATI DELLA GESTIONE PROVVEDERE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI LOCALI.

ART. 82 REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

01. NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO COMUNALE PER LA REVOCA E LA SFIDUCIA COSTRUTTIVA DELLA GIUNTA VIENE PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE LA MOZIONE PER LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI DIPENDENTI E LA RICOSTRUZIONE DELL'ORGANO, DOPO AVER CONTESTATO AGLI INTERESSATI I RILIEVI E GLI ADDEBITI LORO ATTRIBUITI.

ART. 83 ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LE MODALITA' PREVISTE DAL PRECEDENTE ARTT. 72 .

02. ESSO DURA IN CARICA PER UN PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DEL CONSIGLIO COMUNALE STESSO.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO E LA POSIZIONE GIURIDICA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

04. IL PRESIDENTE HA LA RAPPRESENTANZA DELL'ISTITUZIONE, PRESIEDE IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, CURA I RAPPORTI DELLA STESSA CON GLI ORGANI COMUNALI.

05. IL DIRETTORE E' NOMINATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

06. LE ATTRIBUZIONI E IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE E LE COMPETENZE DEL DIRETTORE SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA ALTRESI' L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'ENTE, LE MODALITA' CON LE QUALI IL COMUNE ESERCITA I SUOI POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E DI CONTROLLO, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE, DETERMINA LE TARIFFE DEI SERVIZI, PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

ART. 84 VIGILANZA E CONTROLLI

01. IL COMUNE ESERCITA POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO SULLE AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI, ANCHE ATTRAVERSO L'ESAME L'APPROVAZIONE DEI LORO ATTI FONDAMENTALI, CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI O DAGLI STATUTI CHE NE DISCIPLINANO L'ATTIVITA'.

02. SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE LA VIGILANZA SUGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE.

03. LA GIUNTA RIFERISCE, ANNUALMENTE, AL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALL'ATTIVITA' SVOLTA E AI RISULTATI CONSEGUITI DAGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE. A TAL FINE, I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI CITATI DEBBO PRESENTARE ALLA GIUNTA COMUNALE, A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO, UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE, SOCIETA' E AZIENDA E DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI.

CAPO 02

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 85 GESTIONE DEI SERVIZI - COMUNITA' MONTANA

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON ALTRI ENTI LOCALI PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' E OBIETTIVI TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI E FUNZIONI DA SVOLGERE.

02. IL COMUNE PARTECIPA NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE ALLA COMUNITA' MONTANA.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELEGARE ALL'ENTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI QUANDO CIO' CONSENTA DI REALIZZARE UNA GESTIONE OTTIMALE ED EFFICIENTE DEGLI STESSI.

04. IL COMUNE PUO' USUFRUIRE DELLE PRESTAZIONI TECNICHE ANCHE NELL'AMBITO DELLA INFORMATIZZAZIONE RESE DALLE STRUTTURE DELLA COMUNITA' MONTANA.

ART. 86 CONVENZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, DELIBERA APPOSITE CONVENZIONI DA STIPULARSI CON ALTRI ENTI LOCALI, ALFINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.
02. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE FINI, LA DURATA E LE NORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

ART. 87 CONSORZI PUBBLICI

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI ENTI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI.
02. A QUESTO FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.
03. LA CONVENZIONE PREVEDE L'OBBLIGO, A CARICO DEL CONSORZIO, DELLA TRASMISSIONE AL COMUNE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO STESSO.
04. IL SINDACO O SUO DELEGATO FA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

ART. 88 ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI D'INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE DEL COMUNE SULL'OPERA O SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI D'INTERVENTO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.
02. A TAL FINE IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.
03. L'ACCORDO, CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL SINDACO.
QUALORA L'ACCORDO SIA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E COMPORTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRENTA GIORNI A PENA DI DECADENZA.
04. LA DISCIPLINA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, PREVISTA DALLA LEGGE E DAL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICA A TUTTI GLI ACCORDI DI PROGRAMMA PREVISTI DA LEGGI VIGENTI RELATIVI AD OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO DI COMPETENZA DEL COMUNE.

TITOLO 05

UFFICI E PERSONALE

ART. 89 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. IL COMUNE DISCIPLINA CON APPOSITI REGOLAMENTI LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE E, IN CONFORMITA' ALLE NORME DEL PRESENTE

STATUTO, L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

CAPO 01

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ART. 90 STRUTTURA

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE COMUNQUE FUNZIONALMENTE COLLEGATI AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

ART. 91 PERSONALE

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROMUOVE IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE MEDIANTE LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

CAPO 02

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

ART. 92 DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE

01. SONO DISCIPLINATI CON IL REGOLAMENTO SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE:

A) I MODI DI CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEI POSTI, I PRINCIPI FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI, LE INCOMPATIBILITA' CON ALTRE ATTIVITA' RETRIBUITE.

B) I PROCEDIMENTI DI COSTITUZIONE MODIFICAZIONI DI STATO GIURIDICO ED ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO;

C) I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI IN CIASCUNA DI ESSE COMPRESI;

D) I CRITERI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'ADDESTRAMENTO;

E) IL RUOLO ORGANICO LA CONSISTENZA E LA DOTAZIONE COMPLESSIVA DELLE QUALIFICHE;

F) LE GARANZIE DEL PERSONALE IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DELLE LIBERTA' E DEI DIRITTI FONDAMENTALI;

G) I DOVERI E LE RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI, COMPRESSE QUELLE DISCIPLINARI;

H) LA DURATA MASSIMA DELL'ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO.

02. IL PERSONALE E' INQUADRATO IN QUALIFICHE FUNZIONALI IN RELAZIONE AL GRADO DI COMPLESSITA' DELLA FUNZIONE ED AI REQUISITI RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA STESSA ED E' COLLOCATO IN AREE DI ATTIVITA'. IN APPOSITE TABELLE, RELATIVE A CIASCUNA QUALIFICA VERRANNO SPECIFICATE LE AREE, I PROFILI PROFESSIONALI LA DOTAZIONE ORGANICA E IL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE RECEPISCE LA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DEL RAPPORTO DI IMPIEGO QUALE RISULTA DAGLI ACCORDI SINDACALI AI SENSI DI LEGGE.

CAPO 03

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

ART. 93 NORME APPLICABILI

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DISCIPLINA SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO LA RESPONSABILITA', LE

SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO.

02. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E' COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO DEL COMUNE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL'ENTE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

03. LA NORMATIVA RELATIVA ALLA DESIGNAZIONE DEL DIPENDENTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DEVE DISPORRE IN MODO TALE CHE OGNI DIPENDENTE SIA GIUDICATO DA PERSONALE DELLA MEDESIMA QUALIFICA O SUPERIORE.

CAPO 04

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 94 STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

01. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 95 FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI; EGLI ESERCITA LE FUNZIONI

PREVISTE DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI PREVISTI NEL PRESENTE STATUTO.

ART. 96 ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA

01. IL SEGRETARIO COMUNALE SVOLGE FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE DIPENDENTE.

02. AUTORIZZA LE MISSIONI DA SVOLGERE NELL'INTERESSE DEL COMUNE, LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE SECONDO LE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

03. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INEFFICIENZA, SOLLEVANDO CONTESTAZIONI DI ADDEBITI E PROPONENDO OVVERO ADOTTANDO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE NEL RISPETTO DELLE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 97 ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI ATTI DELIBERATIVI.

02. SE RICHIESTO FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE AGLI ORGANI ELETTIVI OVVERO AI SINGOLI ASSESSORI E CONSIGLIERI.

03. PARTECIPA A COMMISSIONI DI STUDIO INTERNE ALL'ENTE.

ART. 98 ATTRIBUZIONI DI GARANZIA

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI ELETTIVI E DELLE COMMISSIONI CON FACOLTA' DI DELEGA NEI

LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE PREDISPONENDO A MEZZO DEL PERSONALE DIPENDENTE LA REDAZIONE DEI VERBALI DELL'ADUNANZA.

02. RICEVE DAI CONSIGLIERI COMUNALI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE DALLA GIUNTA SOGGETTE, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, AL CONTROLLO DI LEGITTIMITA'.

03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONI DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

04. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

05. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E ALLA PREFETTURA, ATTESTANDO L'AVVENUTA ESECUTIVITA' DEGLI STESSI.

ART. 99 ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DEGLI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO AFFINITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AGLI ORGANI ELETTIVI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE:

A) PREDISPONE PROGRAMMI DI ATTUAZIONE E RELAZIONI SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI.

B) CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;

C) DISPONE LA VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI. ADOTTA GLI ATTI ESECUTIVI DELLE DELIBERAZIONI, SOTTOSCRIVENDO I MANDATI DI PAGAMENTO E LE REVERSALI DI INCASSO.

D) ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI PER GARANTIRE L'APPLICAZIONE DA PARTE DEI DIPENDENTI COMUNALI DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO VERIFICANDO L'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;

E) PROVVEDE ALLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELLE INDENNITA' AL PERSONALE IN BASE AI DISPOSTI DEL REGOLAMENTO.

TITOLO 06

RESPONSABILITA'

ART. 100 RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

01. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI COMUNALI SONO TENUTI A RISARCIRE AL COMUNE DANNI DERIVATI DA VIOLAZIONI DI OBBLIGHI DI SERVIZIO.

02. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI PREDETTI, PER LA RESPONSABILITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SONO SOTTOPOSTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI NEI MODI PREVISTI DALLE LEGGI IN MATERIA.

03. IL SINDACO E IL SEGRETARIO COMUNALE, CHE VENGANO A CONOSCENZA, DIRETTAMENTE O IN SEGUITO A RAPPORTO CUI SONO TENUTI GLI ORGANI INFERIORI, DI FATTI CHE DIANO LUOGO A RESPONSABILITA' AI SENSI DEL COMMA 01, DEVONO FARNE DENUNCIA AL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI INDICANDO TUTTI GLI ELEMENTI RACCOLTI PER L'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' E LA DETERMINAZIONE DEI DANNI.

04. SE IL FATTO DANNOSO SIA IMPUTABILE AL SEGRETARIO COMUNALE ALLA DENUNCIA PROVVEDE IL SINDACO.

ART. 101 RESPONSABILITA' VERSO TERZI

01. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI COMUNALI CHE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI LORO CONFERITE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI, CAGIONINO AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO SONO PERSONALMENTE OBBLIGATI A RISARCIRLO.

02. OVE IL COMUNE ABBAIA CORRISPOSTO AL TERZO L'AMMONTARE DEL DANNO CAGIONATO DALL'AMMINISTRATORE O DAL DIPENDENTE SI RIVALE AGENDO CONTRO QUESTI ULTIMI A NORMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO.

03. E' DANNO INGIUSTO, AGLI EFFETTI DEL COMMA 01 , QUELLO DERIVANTE DA OGNI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZI CHE L'AMMINISTRATORE O IL DIPENDENTE ABBAIA COMMESSO PER DOLO O PER COLPA GRAVE.

04. LA RESPONSABILITA' PERSONALE DELL'AMMINISTRATORE O DEL DIPENDENTE SUSSISTE TANTO SE LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL TERZO SIA CAGIONATA DAL COMPIMENTO DI ATTI O DI OPERAZIONI, QUANTO SE LA DETTA VIOLAZIONE CONSISTA NELLA OMISSIONE O NEL RITARDO INGIUSTIFICATO DI OPERAZIONI AL CUI COMPIMENTO L'AMMINISTRATORE O IL DIPENDENTE SIANO OBBLIGATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO.

05. QUANDO LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO SIA DERIVATA DA ATTI O OPERAZIONI DI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE, SONO RESPONSABILI, IN SOLIDO, IL PRESIDENTE E I MEMBRI DEL COLLEGIO CHE HANNO PARTECIPATO ALL'ATTO OD OPERAZIONE. LA RESPONSABILITA' E' ESCLUSA PER COLORO CHE ABBIANO FATTO CONSTARE NEL VERBALE IL PROPRIO DISSENSO.

ART. 102 RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

01. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO CONTABILE CHE ABBAIA MANEGGIO DI DENARO DEL COMUNE O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI COMUNALI, NONCHE' CHIUNQUE, SENZA LEGALE AUTORIZZAZIONE, MANEGGI DENARO DEL COMUNE DEVE RENDERE IL CONTO DELLA GESTIONE ED E' SOGGETTO ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

ART. 103 PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA'

01. LA LEGGE STABILISCE IL TEMPO DI PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA', NONCHE' LE SUE CARATTERISTICHE DI PERSONALITA' E DI INESTENSIBILITA' AGLI EREDI.

ART. 104 PARERI SULLE PROPOSTE ED ATTUAZIONE DI DELIBERAZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ED I SOGGETTI PREVISTI DALLA LEGGE RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI ESPRESSI RELATIVAMENTE ALLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE GIUSTA GLI ARTT. 22 E 40 DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO, UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO, E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.

TITOLO 07

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 105 ORDINAMENTO

01. L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA DEL COMUNE E' RISERVATO DALLA LEGGE: IL COMUNE REDIGE IN MERITO APPOSITO REGOLAMENTO.

02. NELL'AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA IL COMUNE E' TITOLARE DI AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

03. IL COMUNE E' ALTRESI' TITOLARE DI POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE, ED HA UN PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO.

ART. 106 ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

01. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:

- A) IMPOSTE PROPRIE;
- B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI E REGIONALI;
- C) TASSE O DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;
- D) TRASFERIMENTI ERARIALI;
- E) TRASFERIMENTI REGIONALI;
- F) ALTRE ENTRATE PROPRIE ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;
- G) RISORSE REPERITE SUL MERCATO FINANZIARIO;
- H) ALTRE ENTRATE.

02. I TRASFERIMENTI ERARIALI DEVONO GARANTIRE I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI INDISPENSABILI; LE ENTRATE FISCALI FINANZIANO I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INTEGRANO LA CONTRIBUZIONE ERARIALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.

03. NELL'AMBITO DELLE FACOLTA' CONCESSE DALLA LEGGE IL COMUNE ISTITUISCE, CON DELIBERAZIONE CONSIGLIARE, IMPOSTE, TASSE E TARIFFE ADEGUANDO QUESTE ULTIME CON OPPORTUNE DIFFERENZIAZIONI E, PER QUANTO POSSIBILE, AL COSTO DEI RELATIVI SERVIZI.

ART. 107 AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE CURA A MEZZO DEL PERSONALE DIPENDENTE LA TENUTA DI UN ESATTO INVENTARIO DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEL COMUNE; ESSO E' OGGETTO DI REVISIONE OGNI DIECI ANNI.

02. DELL'ESATTEZZA DELL'INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI, DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVI AL PATRIMONIO SONO PERSONALMENTE RESPONSABILI IL SINDACO E IL SEGRETARIO COMUNALE.

03. IL RIEPILOGO DELL'INVENTARIO E' ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE E AL CONTO CONSULTIVO.

04. L'INVENTARIO DEI BENI DEMANIALI E' COSTITUITO DA UNO STATO DESCRITTIVO, DEI MEDESIMI, QUELLO DEI BENI PATRIMONIALI DA APPOSITO REGISTRO DI CONSISTENZA.

05. L'INVENTARIO DI CIASCUNA ISTITUZIONE DEVE ESSERE DISTINTO A QUELLO DEL COMUNE.

06. I BENI PATRIMONIALI COMUNALI, DEVONO DI NORMA ESSERE CONCESSI IN AFFITTO O LOCAZIONE; I BENI DEMANIALI POSSONO ESSERE CONCESSI IN USO SULLA BASE DI TARIFFE DETERMINATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CONTESTUALMENTE ALLA DELIBERA DI CONCESSIONE NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.

07. LE SOMME PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI, DA LASCITI, DONAZIONI, RISCOSSIONI DI CREDITI O, COMUNQUE, DA CESPITI DA INVESTIRSI A PATRIMONIO, DEBONO ESSERE IMPIEGATE NELLA ESTINZIONE DI PASSIVITA' ONEROSE O NEL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO.

ART. 108 CONTABILITA' COMUNALE: IL BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO CONTABILE DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE DELLO STATO, IN TALE AMBITO IL COMUNE PREDISPONE APPOSITO REGOLAMENTO.

02. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SI SVOLGE IN BASE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA E AL BILANCIO PLURIENNALE DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL TERMINE FISSATO DALLA LEGGE, OSSERVANDO I PRINCIPI DELLA UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

03. IL BILANCIO E GLI ALLEGATI PRESCRITTI DALLA LEGGE DEVONO ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

04. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.

05. L'ATTO PRIVO DI DETTA ATTESTAZIONE E' NULLO.

ART. 109 CONTABILITA' COMUNALE: IL CONTO CONSUNTIVO

01. I FATTI GESTIONALI SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO.

02. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL TERMINE STABILITO DALLA LEGGE.

03. LA GIUNTA COMUNALE ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON CUI ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI NONCHE' LA RELAZIONE DEL REVISORE DI CUI ALL' ARTT. 113 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 110 ATTIVITA' CONTRATTUALE

01. AGLI APPALTI DEI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, ALLE VENDITE, AGLI ACQUISTI A TITOLO ONEROSO, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI, IL COMUNE, PER IL PERSEGUIMENTO DEI SUOI FINI ISTITUZIONALI, PROVVEDE MEDIANTE CONTRATTI E SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALL'APPOSITO REGOLAMENTO.

02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE O DELLA GIUNTA SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA.

03. LA DELIBERAZIONE DEVE INDICARE:

A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;

B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;

C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLO STATO E LE RAGIONI CHE NE

SONO ALLA BASE.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' ROGARE, NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DEL COMUNE, I CONTRATTI DI CUI AL COMMA 01 .

ART. 111 REVISORE ECONOMICO - FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO NOMINA SECONDO LE MODALITA' E DURATA INDICATE DALLA LEGGE UN REVISORE IN POSSESSO DEI REQUISITI DALLO STESSO INDICATI. QUESTI NON DEVE ESSERE PARENTE NE' AFFINE ENTRO IL QUARTO GRADO AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL REVISORE E' RIELEGGIBILE A TALE CARICA PER UNA SOLA VOLTA E NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZA SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO.

03. IL REVISORE CHE ABBA PERSO I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DAL PRESENTE ARTICOLO O SIA STATO CANCELLATO O SOSPESO DAL RUOLO PROFESSIONALE O DAGLI ALBI DAL QUALE E' STATO SCELTO, DECADE DALLA CARICA.

04. LA REVOCA E LA DECADENZA DALL'UFFICIO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE DOPO FORMALE CONTESTAZIONE DA PARTE DEL SINDACO DEGLI ADDEBITI ALL'INTERESSATO, AL QUALE E' CONCESSO, IN OGNI CASO, UN TERMINE DI VENTI GIORNI PER FAR PERVENIRE LE PROPRIE GIUSTIFICAZIONI.

05. IN CASO DI CESSAZIONE PER QUALSIASI CAUSA DALLA CARICA DI REVISORE, IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA SOSTITUZIONE ENTRO I TERMINI E CON LE MODALITA' INDICATE DAL REGOLAMENTO.

ART. 112 SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI

01. IL REVISORE ESERCITA LE FUNZIONI AD ESSO DEMANDATE DALLA LEGGE PIENA AUTONOMIA E CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO.

02. NELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI VIGILANZA DELLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE ED AI RELATIVI UFFICI NEI MODI INDICATI DAL REGOLAMENTO. ESSO E' TENUTO AD ACCERTARE LA CONSISTENZA PATRIMONIALE DELL'ENTE, LA REGOLARITA' DELLE SCRITTURE CONTABILI, NONCHE' LA REGOLARITA' FORMALE DEI FATTI GESTIONALI, ATTRAVERSO LA PRESA VISIONE E LA CONOSCENZA DEGLI ATTI CHE COMPORTINO SPESE E/O MODIFICHE PATRIMONIALI.

03. IL REVISORE E' TENUTO A PRESENTARE AL CONSIGLIO, PER IL TRAMITE DELLA GIUNTA, OGNI SEI MESI E COMUNQUE TUTTE LE VOLTE CHE LO RITENGA NECESSARIO, UNA RELAZIONE CONTENENTE IL RIFERIMENTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA, NONCHE' I RILIEVI E LE PROPOSTE RITENUTE UTILI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE. PER DEFINIRE IN MANIERA COMPIUTA IL COMPLESSIVO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI NELL'ENTE IL REGOLAMENTO INDIVIDUA METODI, INDICATORI E PARAMETRI QUALI STRUMENTI DI SUPPORTO PER LE VALUTAZIONI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DEI RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

04. IN SEDE DI ESAME DEL RENDICONTO DI GESTIONE E DEL CONTO CONSUNTIVO, IL REVISORE PRESENTA LA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO REDATTA AI SENSI DI LEGGE E PRESENZIA ALLA RELATIVA SEDUTA CONSILIARE.

05. "IL REVISORE PUO' ESSERE SENTITO DAL CONSIGLIO IN ORDINE A SPECIFICI

FATTI DI GESTIONE ED AI RILIEVI DA ESSO MOSSI ALL'OPERATO DELL'AMMINISTRAZIONE E, PERTANTO PUO' PRESENZIARE ALLE RELATIVE RIUNIONI".

ART. 113 DENUNCE PER FATTI DI GESTIONE DA PARTE DI CONSIGLIERI

01. OGNI CONSIGLIERE PUO' DENUNCIARE AL REVISORE FATTI AFFERENTI ALLA GESTIONI DELL'ENTE, CHE RITENGA CENSURABILI. ESSO NE TERRA' CONTO E NE RIFERIRA' IN SEDE DI RELAZIONE PERIODICA AL CONSIGLIO.

02. QUANDO LA DENUNCIA PROVENGA DA UN TERZO DEI CONSIGLIERI IL REVISORE DEVE PROVVEDERE SUBITO AD ESEGUIRE I NECESSARI ACCERTAMENTI E RIFERIRE AL CONSIGLIO, MOTIVANDO EVENTUALI RITARDI.

ART. 114 RETRIBUZIONE

01. L'INCARICO E' RETRIBUITO APPLICANDO LE TARIFFE PROFESSIONALI SECONDO QUANTO STABILITO DA NORME IN VIGORE O, IN DIFETTO, SULLA BASE DEGLI ACCORDI INTERCORSI E RESI OPERANTI A TUTTI GLI EFFETTI FRA LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E QUELLA DEI COMUNI.

ART. 115 TESORERIA

01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA CHE COMPRENDE:

A) LA RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE DI PERTINENZA COMUNALE, VERSATE DAI DEBITORI IN BASE AD ORDINI D'INCASSO E LISTE DI CARICO ED AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI;

B) IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI;

C) IL PAGAMENTO, ANCHE IN MANCANZA DEI RELATIVI MANDATI DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED OGNI ALTRA DELEGAZIONE.

02. I RAPPORTI DEL COMUNE CON IL TESORIERE SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DA REGOLAMENTO DI CONTABILITA' NONCHE' DA APPOSITA CONVENZIONE.

TITOLO 08

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 116 MODIFICAZIONI ED ABROGAZIONI DELLO STATUTO

01. LA MODIFICAZIONE, SOPPRESSIONE, AGGIUNTA E SOSTITUZIONE DI NORME STATUTARIE E L'ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO, SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA PREVISTA DALLA LEGGE PER LA REVISIONE DELLO STATUTO.

02. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRECEDENTE.

03. L'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO COMPORTA L'APPROVAZIONE DEL NUOVO.

04. UNA INIZIATIVA DI REVISIONE O DI ABROGAZIONE RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, NON PUO' ESSERE RINNOVATA PRIMA CHE SIA TRASCORSO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE.

ART. 117 ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI A NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE, SONO APPORTATI ENTRO 120 (CENTOVENTI) GIORNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE STESSE.

ART. 118 ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA ENTRO ANNI DUE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO I REGOLAMENTI DALLO STESSO PREVISTI.

02. LA LEGGE PREVEDE I TERMINI DI ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' E QUELLO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.

03. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI CUI AL PRECEDENTE PRIMO COMMA RESTANO IN VIGORE LE NORME DETTATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN QUANTO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.

ART. 119 ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. IL SEGRETARIO DEL COMUNE APPONE IN CALCE ALL'ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE.